



# Comune di Chiuppano

C.a.p. 36010  
Vicenza  
C.F. e P.IVA  
00336090246  
PIAZZA S. DANIELE  
☎ 0445/891816  
📠 0445/390089

COPIA

N°47 Reg. delib.	Ufficio competente PERSONALE
---------------------	---------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022
---------	---

Oggi **ventuno 21-07-2022** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 17:20, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Panozzo Giuseppe	SINDACO	Presente
Gioppo Susanna	ASSESSORE	Presente
DAL SANTO RITA	ASSESSORE	Presente

3	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Alfidi Luigi.

Panozzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</b>
----------------	--

**LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'approvazione del fondo risorse decentrate anno 2022;

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art.49 del D.Lgs. Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del  
Procedimento;  
di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il presente  
deliberato, ai sensi dell'art.134 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Comunale**  
**Ha redatto la seguente proposta di deliberazione**

**PREMESSO** che:

1. in data 21/05/2018 le parti hanno sottoscritto in via definitiva il CCNL 2016-2018;
2. il nuovo CCNL 2019-2021 non è stato ancora sottoscritto per cui, ad oggi, continua ad essere in vigore il precedente CCNL 2016-2018;
3. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 263/2016) ha precisato che:
  - a) ancor prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del "Fondo" quale atto unilaterale da parte dell'amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al principio contabile di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, delle risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso "Fondo";
  - b) la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del "Fondo", l'individuazione delle modalità di ripartizione del "Fondo" mediante contratto decentrato;
  - c) in merito alle risorse aggiuntive poste direttamente nei bilanci dell'ente (ex art. 15, comma 5 e comma 2 CCNL 31/03/99 attualmente confluite rispettivamente nell'art. 56-quater, c. 1, Lett. C e art. 67, c.4 del CCNL 2016-2018) tale incentivazione deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata anche dall'organo consiliare competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio;
  - d) la formale deliberazione (da intendersi come determinazione stante la competenza del dirigente del servizio competente) di costituzione del "Fondo" che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: *"... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate"*;
  - e) altro elemento costitutivo del fondo è dato dalla certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione;

**EVIDENZIATO CHE :**

1. il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
3. le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 67 del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - RISORSE STABILI che presentano la caratteristica di *"certezza, stabilità e continuità"* e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

- RISORSE VARIABILI che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 42 del 21.06.2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;

**VISTO E RICHIAMATO** l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;*”

**DATO ATTO**, quindi, che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2022 e ricordato che il fondo dell’anno 2016 per il trattamento accessorio del personale dipendente (escluse le P.O.) era pari ad € 35.981,70 che rappresenta quindi limite insuperabile;

**VISTO E RICHIAMATO** l’art. 67, comma 1, del CCNL 2016/2018 dove è stabilito che “*A decorrere dall’anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, .....;*”

**DATO ATTO:**

- che le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, come esposte nella relazione tecnico finanziaria relativa al contratto decentrato 2017 su cui è stata acquisita in data 22/03/2017, mediante verbale n° 8/2017, certificazione positiva del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n.65/2001, risultano pari ad € 35.981,70, al netto delle risorse destinate nell’anno 2017 alle posizioni organizzative. L’importo fa riferimento per € 28.589,20 a risorse stabili e per € 7.392,50 a risorse variabili;
- che nell’anno 2018 il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio è stato di € 36.851,43. Tale differenziale deriva dall’applicazione dell’art. 67, comma 2, lett. b e non è da comprendere nel limite. Quindi detto importo è costituito per € 29.458,93 da risorse stabili e per € 7.392,50 da risorse variabili;

**RICHIAMATO:**

- l’art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 secondo cui l’importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di “*un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019*”, ed il parere Aran CFL45 secondo cui “*l’importo annuo di € 83,20 deve essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l’ente, alla data del 31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno*”, pertanto per il Comune di Chiuppano l’importo è pari a € 998,40 (n. 12 unità di personale \*€ 83,20);
- l’art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 2016/2018 secondo cui l’importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di “*un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*”, pertanto per il Comune di Chiuppano l’importo è pari a € 681,64;

**CONSIDERATO** quindi, che sulla base dei calcoli effettuati dall'Ufficio Personale l'incremento a decorrere dall'anno 2019 di cui alla lett. a) ammonta ad € 998,40 mentre quello relativo alla lettera b) ammonta ad € 681,64;

**DATO ATTO** che, in applicazione dell'art.67, comma 3, lettera h) del CCNL 21/05/2018, si intende collocare la somma di € 4.500,00 allo scopo di finanziare trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale del personale non titolare di P.O. ed al raggiungimento dei "specifici obiettivi di produttività e qualità", anche di mantenimento;

**VISTO E RICHIAMATO** il comma 4 dell'art.67 il quale dispone che *"In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"*. Per il comune di Chiuppano questo importo risulta essere pari ad € 2.892,50, somma che va ad incrementare la parte variabile del fondo risorse decentrate;

**VISTO ALTRESI'** l'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, il quale dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**DATO ATTO** che non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio 2022 in aumento o in diminuzione, in quanto il numero del personale in servizio nel 2021 è rimasto invariato rispetto a quello rilevato al 31.12.2018; è fatto salvo pertanto il limite ex-art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 relativo all'anno 2016 come emerge dalle premesse del DPCM 17/03/2020;

**VERIFICATO** pertanto che la quantificazione del fondo 2022 per le risorse decentrate art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21/05/2018 (importo consolidato + incrementi stabili), avviene nel rispetto del limite dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia entro il complesso delle risorse decentrate dell'anno 2016 al netto delle componenti escluse di cui al punto precedente, come sopra evidenziato;

**DATO ATTO** dell'interpretazione fornita da ARAN (CFL98), secondo cui *"la norma contrattuale contenuta nell'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018 prevede espressamente che, per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1.4.1999, confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate dell'anno successivo. I predetti risparmi accertati, come chiarito, a consuntivo per ciascun anno, corrispondono al quantitativo residuo delle risorse del fondo per lo straordinario non utilizzato in relazione a quelle prestazioni lavoro straordinario non autorizzate e non rese da parte del personale. Si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell'anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario"*;

**RICORDATO:**

1. che il DL. 98/2011 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in Legge 111/2011 prevede, ai commi 4 e 5, che le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del Dlgs 165/2001 possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
2. che le relative economie effettivamente realizzate a seguito dell'adozione dei piani di razionalizzazione possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa;
3. che, a sua volta, l'importo massimo del 50% destinato alla contrattazione integrativa dovrà essere utilizzato per il 50% per l'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.lgs. 150/2009;

4. che con circolare 11 novembre 2011 n. 13 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - ha fornito indicazioni operative in merito all'individuazione e alla destinazione delle economie derivanti dai piani di razionalizzazione;
5. che il citato comma 4 dell'art. 16 DL 98/2011, nonché la circolare 13/2011 sopra ricordata definiscono i filoni di risparmio nell'ambito dei quali le eventuali economie realizzate potranno essere riconosciute ai fini del piano medesimo e così:
  - Razionalizzazione della spesa;
  - Riqualificazione della spesa;
  - Riordino amministrativo;
  - Ristrutturazione amministrativa;
  - Semplificazione;
  - Digitalizzazione;
  - Riduzione dei costi della politica;
  - Riduzione dei costi di funzionamento, compresi appalti di servizio, affidamento alle partecipate,
  - consulenza attraverso persone giuridiche, ecc.;
6. che la normativa citata prevede altresì che le economie realizzate siano utilizzabili annualmente solo se a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, viene accertato il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nel piano stesso e previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti);
7. che, quindi, eventuali risparmi certificati dall'Organo di Revisione confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati detti risparmi di spesa: il fondo 2022 sarà quindi incrementato dei risparmi realizzati nell'anno 2021 e quantificati sui dati contabili riscontrabili, appunto, nel rendiconto 2021;
8. che l'articolo di legge in oggetto prevede, al comma 6, che i piani adottati siano oggetto di informazione alle OOSS;

**VISTO** il parere della Ragioneria Generale dello stato Protocollo n. 36434 del 24 aprile 2013 che individua il ciclo di azioni necessarie ad attuare le disposizioni previste al comma 4 e 5 del D.L. 98/2011 ai fini dell'utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa arrivando alle seguenti conclusioni:

1. le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno riferite alla generalità dei dipendenti a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata;
2. i risparmi aggiuntivi di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 possono essere destinati, a titolo di risorsa variabile e non consolidabile, unicamente alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati effettivamente realizzati e, conseguentemente, utilizzati conformemente alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle del D.Lgs. 150/2009, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

**RICORDATO**, infine:

1. che alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, in epoca recente, hanno chiarito che i risparmi sono accertati concretamente a consuntivo nell'anno successivo e quindi solo in tale sede è possibile rilevare l'accertamento effettivo del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa prevista nel piano ed i relativi risparmi (Sezione di controllo Emilia Romagna n. 398/2012/PAR, Sezione di controllo Toscana 8/2016/PAR), di conseguenza le risorse potranno essere inserite nei fondi per il salario accessorio dell'anno successivo a quello in cui si è concretamente svolta l'attività a cui è collegato il risparmio;
2. dalle linee interpretative emanate nel corso degli anni in ordine alla predisposizione e all'utilizzo dei Piani di razionalizzazione di che trattasi si evince che i risparmi realizzati con il Piano di razionalizzazione verranno fatti confluire nel fondo risorse decentrate, tenendo conto dei pareri della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto n. 532/2012, della Corte dei

Conti Piemonte n. 14/2013 e della Corte dei Conti Lombardia n. 252/2013, che ne consentono l'impiego immediato nell'ambito della contrattazione decentrata, con il solo vincolo dell'accertamento e certificazione a consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani stessi.

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n° 22 del 25 marzo 2021 con la quale è stato adottato il Piano delle Razionalizzazioni per il triennio 2021-2023;

**VISTA** la certificazione a firma del Revisore dei Conti inerente il reale risparmio di spesa realizzato da questo ente nell'anno 2021 - sulla scorta del Piano delle Razionalizzazioni relativo al triennio 2021-2023 di cui alla delibera di cui al punto precedente – quantificato in € 6.970,76 (protocollo n° 5237 in data 08/07/2022);

**EVIDENZIATO** conseguentemente che, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL 2016/2018, la parte variabile del fondo 2022 è incrementata delle sottoelencate somme non soggette a limitazioni:

1. € **3.982,83** importo costituito dai risparmi del fondo lavoro straordinario anno 2021, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. e) del CCNL 2016/2018;
2. € **3.485,38** importo costituito dal risparmio derivante dal Piano delle Razionalizzazioni – annualità 2021 – così come certificata dal Revisore dei Conti;

**PRESO ATTO**, altresì che il Comune:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021;
- nell'anno 2021 ha rispettato i limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006, inserito dall'art.3 comma 5 bis del D.L. n.90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 11/08/2014 n.114 con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;
- non è in dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

**DATO ATTO CHE** sulla base delle disposizioni dettate dal CCNL 2016/2018, la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata permane in capo alle singole amministrazioni; ai soggetti sindacali è prevista esclusivamente l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 del personale dipendente (escluse le P.O.) nell'ammontare complessivo di € **45.129,95** di cui € 37.661,74 costituito da risorse soggette a limitazioni ed € 7.468,21 costituito da risorse non soggette ai limiti di cui all'art. 23 - comma 2 - del D. Lgs, n.75/2017 di cui:

- € 998,40 – art. 67, comma 2, lett. a;
- € 681,64 – art. 67, comma 2, lett. e;
- € 3.982,83 – art. 67, comma 3, lett. E;
- € 3.485,38 - art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011

**APPURATO** che la quantificazione definitiva del fondo risorse decentrate, come integrata dalle risorse variabili descritte in precedenza, rispetta il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 e che le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, quali l'indennità di comparto e quelle per le progressioni orizzontali, sono tutte finanziate con risorse stabili;

**RICORDATO** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito (si fa riferimento anche alla sottoscrizione del nuovo CCNL 2019-2021 che dovrebbe essere firmato entro la fine del corrente anno);

**VISTO** l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2022, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle

prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

**DATO ATTO:**

- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che la presente deliberazione sarà quindi trasmessa alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs.165/2001 e dell'art 7 del CCNL 2016/2018;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) il quale definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa del personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso in data 19/07/2022 dal Revisore dei Conti in merito alla verifica di compatibilità finanziaria del Fondo Risorse decentrate 2022 ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs 165/2001;

**PROPONE**

- 1. DI APPROVARE** la quantificazione del Fondo risorse contrattazione integrativa per l'anno 2022 nell'ammontare complessivo di € **45.128,95** diviso tra risorse stabili per € 30.269,24 (di cui € 1.680,04 non soggette al limite) e risorse variabili per € 14.860,71 (di cui € 7.392,50 non soggette al limite); **(ALLEGATO A)**
- 2. DI QUANTIFICARE** per l'anno 2022, in applicazione dell'art.67, comma 3, lettera h) del CCNL 21/05/2018, la somma di € 4.500,00, appositamente destinata per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, anche di mantenimento;
- 3. DI DARE ATTO:**
  - che la spesa conseguente al presente atto è stata prevista nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2021;
  - che la costituzione del Fondo per il salario accessorio del personale per l'anno 2022 è stata effettuata nel rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75;
  - che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali nonché in seguito alla firma del nuovo CCNL 2019-2021;
  - che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2022, così come stabilito dai vigenti principi contabili;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, per opportuna *conoscenza*, alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs.165/2001 e dell'art 7 del CCNL 2016/2018;
- 5. DI TRASMETTERE** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

- 6. DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo incentivante per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
F.to Panozzo Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-07-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

## REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-07-22

Il Responsabile del servizio  
F.to Zordan Orietta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
N. 47 del 21-07-2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 399.

COMUNE DI CHIUPPANO li 29-07-  
2022

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 47 del 21-07-2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## Costituzione Fondo Risorse Contrattazione Integrativa 2022

DESCRIZIONE	2016	2018	2019	2020	2021	2022
<b>ALIMENTAZIONE FONDO - ART. 67 CCNL 2016-2018</b>	<b>VALORE LIMITE</b>					
<b>RISORSE STABILI (art. 67 commi 1 e 2)</b>						
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)		€ 28.756,02	€ 28.756,02	€ 28.756,02	€ 28.756,02	€ 28.756,02
IMPORTO SU BASE ANNUA PARI A € 83,20 PER DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (ART. 67 C.2 lett.a) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 998,40	€ 998,40	€ 998,40	€ 998,40
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART.67 C.2 lett.b) ccnl 2016-2018)		€ 869,73	€ 681,64	€ 681,64	€ 681,64	€ 681,64
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota annua (ART.67 C.2 lett.c) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C.2 lett. d) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DECURTAZIONE CONSOLIDATA (2011/2014) COME DA SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010		-166,82	-166,82	-166,82	-166,82	-166,82
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 28.589,20</b>	<b>€ 29.458,93</b>	<b>€ 30.269,24</b>	<b>€ 30.269,24</b>	<b>€ 30.269,24</b>	<b>€ 30.269,24</b>
<b>RISORSE VARIABILI soggette al limite</b>						
INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE ICI (art. 59 comma 1, lettera p) D.Lgs. 446/1997) (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte anno di cessazione (ART. 67 C.3 lett. d) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 lett. f) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO (ART. 67 C.3 lett. g) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 ART. 67 C.3 lett. h) CCNL 2016-2018)		€ 2.892,50	€ 2.892,50	€ 2.892,50	€ 2.892,50	€ 2.892,50
OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (ART. 67 C.3 lett. i) CCNL 2016-2018)		€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte anno di trasferimento (ART. 67 C.3 lett. k) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>	<b>€ 7.392,50</b>	<b>€ 7.392,50</b>	<b>€ 7.392,50</b>	<b>€ 7.392,50</b>	<b>€ 7.392,50</b>	<b>€ 7.392,50</b>
<b>RISORSE VARIABILI non soggette al limite</b>						
ECONOMIE FONDO ANNI PRECEDENTI - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.382,43	€ 3.619,96	€ 3.982,83
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (spese a carico della controparte) - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		0	0	0	0	€ 3.485,38
<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.382,43</b>	<b>€ 3.619,96</b>	<b>€ 7.468,21</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILE</b>		<b>€ 7.392,50</b>	<b>€ 7.392,50</b>	<b>€ 8.774,93</b>	<b>€ 11.012,46</b>	<b>€ 14.860,71</b>

---

TOTALE	€ 35.981,70	€ 36.851,43	€ 37.661,74	€ 39.044,17	€ 41.281,70	€ 45.129,95
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO		36.851,43	37.661,74	37.661,74	37.661,74	37.661,74
N.B. LA SOMMA DELL'IMPORTO DEL FONDO (Risorse stabili + risorse variabili soggette al limite) COSTITUISCE IL LIMITE DI CUI ALL'ART.23 COMMA 2 DEL DLGS 75/2017. NON COSTITUISCONO LIMITE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO NELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 AL CCNL DEL 21 MAGGIO 2018, GLI INCREMENTI DEL FONDO PREVISTI DALL'ART. 67, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL MEDESIMO CCNL. SI DA' ATTO CHE LA SOMMA DESTINATA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE RISPETTA LO STESSO LIMITE DELL'ANNO 2016, COSI' COME L'IMPORTO PER IL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO		Anno 2016				
fondo trattamento accessorio personale senza posizioni organizzative		€ 35.981,70	€ 35.981,70	€ 35.981,70	€ 35.981,70	€ 35.981,70
differenza ascrivibile all'incremento, non soggetto al limite, previsto dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL del 21 maggio 2018		€ 869,73	€ 1.680,04	€ 1.680,04	€ 1.680,04	€ 1.680,04